



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI

“TAXI SOCIALE”

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 53 del 28/10/2022**



Città di Monte Sant'Angelo **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**

SOMMARIO

Art. 1 - Istituzione del servizio.....	pag. 3
Art. 2 - Finalità.....	pag. 3
Art. 3 - Titolarità del servizio e modalità di gestione.....	pag. 3
Art. 4 - Tipologia dei servizi erogabili.....	pag. 4
Art. 5 - Destinatari.....	pag. 4
Art. 6 - Modalità di accesso al servizio.....	pag. 5
Art.7 - Modalità di fruizione.....	pag. 7
Art 8 - Criteri di precedenza.....	pag. 7
Art. 9 - Compartecipazione economica dell'utenza.....	pag. 8
Art. 10 - Norme di comportamento.....	pag. 8
Art. 11 - Sospensione del servizio.....	pag. 9
Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili.....	pag. 9
Art. 13 - Entrata in vigore.....	pag. 9



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

Art. 1 - Istituzione del servizio

Il Comune di Monte Sant'Angelo istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale-taxi sociale quale intervento di politica sociale di natura solidale, volto a migliorare la vita dei cittadini che versano in condizioni oggettive di svantaggio, anche transitorio, e di vulnerabilità, permettendo loro di raggiungere le strutture a carattere assistenziale e sanitario, i centri di cura e riabilitazione esistenti sul territorio, nonché di fruire dei servizi socio-sanitari per il soddisfacimento di bisogni primari.

Il presente regolamento, pertanto, disciplina i principi e le modalità a cui si devono uniformare l'organizzazione e la gestione del servizio di taxi sociale, che si sostanzia in un servizio di trasporto rivolto a determinate categorie di cittadini residenti nel Comune di Monte Sant'Angelo, con particolare riferimento agli anziani e ai disabili, agli invalidi e ai portatori di gravi patologie, inteso come importante risposta alle esigenze di mobilità in quanto finalizzato a colmare le distanze tra l'abitazione e la struttura pubblica o privata e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.

Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri di accesso dell'utenza al servizio stesso e le modalità di compartecipazione alle spese.

Art. 2 - Finalità

Il servizio di taxi sociale è rivolto prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di Monte Sant'Angelo autosufficienti o parzialmente autosufficienti, trasportabili con vettura non attrezzata per invalidi non deambulanti, che siano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4.

Il servizio di taxi sociale ha le seguenti finalità:

- a) promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare;
- b) favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari del territorio;
- c) attivare reti di solidarietà sociale nel territorio, al fine di soddisfare le esigenze di natura socio-sanitaria e di favorire un migliore inserimento delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale.

È garantito il principio di riservatezza, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 3 - Titolarità del servizio e modalità di gestione



Città di Monte Sant'Angelo **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**

Il Comune di Monte Sant'Angelo è il titolare del servizio, che potrà essere gestito con le seguenti modalità:

- in via prioritaria, avvalendosi dei servizi prestati da soggetto individuato con le modalità previste dalle vigenti normative, in particolar modo Associazioni di Volontariato iscritte nell'Albo Regionale e/o di altri soggetti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito da apposito atto convenzionale disciplinante i rapporti tra le parti, in cui sia previsto, tra gli altri, l'impegno dell'Ente al rimborso delle spese sostenute dal gestore (documentate e/o forfettarie).
- in forma diretta con l'utilizzo di veicoli di proprietà dell'Ente e di proprio personale, previa verifica della disponibilità degli stessi;

I conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso della patente cat. B.

Il servizio viene erogato compatibilmente con risorse finanziarie di bilancio del Comune o con altri fondi all'uopo disponibili.

Art. 4 - Tipologia dei servizi erogabili

Il Servizio di taxi sociale è attivato in base alle richieste effettuate dai singoli utenti residenti nel territorio comunale. Ciò consente ai soggetti di usufruire di un servizio dedicato, effettuando viaggi individuali o collettivi.

Il Servizio è concepito per accedere presso strutture sanitarie pubbliche e private per la fruizione di servizi sanitari e/o lo svolgimento di visite mediche generiche e/o specialistiche, esami clinici e di laboratorio, cure fisiche e/o riabilitative, cicli di terapie e/o di fisioterapia.

Con proprio atto, il Consiglio Comunale può deliberare l'ampliamento della tipologia di servizi erogabili e delle relative finalità, compatibilmente con le esigenze di gestione del servizio e con le risorse finanziarie disponibili per l'intervento.

Il servizio prevede l'accompagnamento del richiedente sia all'interno del territorio comunale, sia al di fuori dei confini comunali, di norma, nell'ambito della Provincia di Foggia.

Il "trasporto sociale - taxi sociale" può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale a seconda delle esigenze e della destinazione, in ogni caso non può superare il numero massimo di passeggeri consentito dal veicolo, inclusi eventuali accompagnatori.

L'uso del taxi sociale ha, di norma, carattere non continuativo.

Art. 5 - Destinatari

Possono usufruire del Servizio Taxi Sociale i cittadini residenti nel Comune di Monte Sant'Angelo, in condizioni fisiche di autosufficienza o parziale autosufficienza, appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

1. persone anziane ultrasessantacinquenni prive di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con



Città di Monte Sant'Angelo **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**

coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;

2. persone portatrici di deficit in possesso di certificazione L. 104/92 prive di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;

3. soggetti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità anche temporanea alla guida tale da rendere impossibile o gravemente difficoltosa la fruizione dei normali mezzi di trasporto pubblico, privi di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;

4. soggetti che siano affetti da gravi patologie croniche che, pur non avendo limitazioni funzionali, necessitano periodicamente di recarsi presso strutture sanitarie, sempreché privi di familiari di riferimento (in quanto costituenti nucleo familiare monocomponente) ovvero con coniuge/parenti in linea retta fino al 2° grado appartenenti al medesimo nucleo familiare privi di patente di guida e/o di veicolo o residenti in altro Comune;

5. persone che, pur non essendo in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, sono in carico al Servizio Sociale Professionale per particolari difficoltà familiari, sociali, di distanza e di collegamento, che si trovino in condizioni di effettiva impossibilità di spostarsi autonomamente o di fruire di altri servizi pubblici all'uopo destinati.

In caso di utenti minori di età (anche diversamente abili) è necessario che gli stessi siano accompagnati da un genitore e/o da un tutore o da persona delegata formalmente dai medesimi, previa accettazione della delega.

I soggetti maggiorenni diversamente abili ai sensi della L. 104/92, dovranno essere accompagnati da un parente o altra persona di fiducia.

In casi particolari, assolutamente eccezionali, in cui si rilevi una particolare necessità ed urgenza, su segnalazione dell'assistente sociale, potrà essere autorizzato l'accesso in deroga ai commi precedenti.

Sono escluse dal servizio le persone non deambulanti e/o non autosufficienti, quelle che durante il trasporto necessitano particolare assistenza sanitaria o di barella o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con automezzi specifici, come l'ambulanza.

Art. 6 - Modalità di accesso al servizio

La domanda per l'accesso al servizio dovrà essere presentata dal richiedente al Comune di Monte Sant'Angelo, a seguito di pubblicazione di un Avviso pubblico, anche a sportello, entro i termini stabiliti, utilizzando la modulistica predisposta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compilare in ogni



Città di Monte Sant'Angelo **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**

sua parte e debitamente sottoscritta. Nell'ipotesi di avviso a sportello, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della giornata di prevista per il trasporto, al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e un'adeguata programmazione dei servizi.

Nella richiesta devono essere specificati:

- a. i dati anagrafici della persona da trasportare e dell'eventuale accompagnatore sul mezzo;
- b. la struttura e il luogo ove l'utente deve essere accompagnato;
- c. le date in cui la prestazione è richiesta, nonché l'orario entro cui lo stesso deve recarsi presso il luogo stabilito e la durata della visita/cura;
- d. la/le tipologia/e del servizio di cui si vuole usufruire;
- e. la composizione del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia anagrafico.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente (nel caso in cui il beneficiario del servizio sia un minore o un disabile) deve sempre indicare l'accompagnatore.

Alla domanda di ammissione al servizio dovranno anche essere contestualmente allegati (solo quelli pertinenti alla situazione personale):

- a. certificazione medica ex legge 104/92 attestante la disabilità;
- b. certificazione medica specifica attestante la compatibilità delle modalità di trasporto con i bisogni sanitari dell'utente limitatamente alle persone con disabilità;
- c. certificato medico attestante la temporanea riduzione delle capacità motorie o dell'invalidità anche temporanea alla guida, tale da rendere impossibile o gravemente difficoltosa la fruizione dei normali mezzi di trasporto pubblico
- d. certificato medico attestante la presenza di patologie croniche, che necessitano periodicamente di recarsi presso le strutture sanitarie del distretto.

In luogo delle certificazioni mediche sopra richiamate il richiedente potrà presentare una dichiarazione ex D.P.R. 445/2000.

- e. dichiarazione del genitore e/o tutore, in caso di utenti minori di età, attestante il nominativo dell'accompagnatore ovvero delega specifica a terzi con relativa accettazione da parte del delegato;
- f. certificazione ISEE in corso di validità relativa alle condizioni economico-patrimoniali del nucleo familiare, nel solo caso in cui si chiedi l'esenzione/riduzione dal pagamento della quota di compartecipazione, ove previste. Qualora l'I.S.E.E. non venisse presentato unitamente alla domanda, al richiedente verranno applicate le tariffe in vigore.
- g. documento di riconoscimento in corso di validità.



Città di Monte Sant'Angelo **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**

Nella stessa domanda il richiedente dovrà attestare di essere a conoscenza delle norme di utilizzo del servizio e di essere consapevole che il servizio viene svolto da personale non specializzato in materia sanitaria.

Per casi particolari potrà essere richiesta l'autorizzazione del medico curante attestante l'idoneità della persona al trasporto con vettura non attrezzata per non deambulanti.

A seguito dell'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti previsti, il Comune renderà noti agli interessati l'ammissione al servizio o il diniego per mancanza dei requisiti, con apposito provvedimento che sarà pubblicato all'Albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente ed eventualmente trasmesso all'Associazione di volontariato/Terzo Settore cui sarà affidata la gestione del servizio.

Per avvalersi del servizio di taxi sociale, l'utente dovrà provvedere ad effettuare a favore del Comune il pagamento della tariffa, ove dovuta, rapportata al numero di viaggi previsto e a consegnare la ricevuta del versamento.

Art.7 - Modalità di fruizione

Il servizio si svolgerà cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (escluso i giorni festivi), e può prevedere il trasporto di più persone nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono.

Il servizio prevede il prelevamento al domicilio del richiedente, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa e si conclude con il rientro al domicilio dell'utente stesso.

Non è previsto il supporto durante l'effettuazione di visite mediche, esami clinici, cure, ecc

Nell'ipotesi in cui l'appuntamento abbia una lunga durata, a discrezione dell'operatore, può essere deciso il rientro del mezzo e la successiva presa in carico per il rientro.

In casi particolari, assolutamente eccezionali, in cui si rilevi una particolare necessità ed urgenza, su segnalazione dell'assistente sociale, potrà essere autorizzato l'accesso in deroga ai commi precedenti.

Al termine del servizio di trasporto, l'utente rilascerà una dichiarazione debitamente sottoscritta in cui attesterà l'avvenuta prestazione.

Art 8 - Criteri di precedenza

Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto alla quantità possibile di servizi da effettuare, si dovrà procedere ad attivare il trasporto in base alle seguenti criteri:

1. rilevanza e indifferibilità della prestazione: verrà privilegiata la persona che dovrà eseguire cure/prestazioni rilevanti e indifferibili.



Città di Monte Sant'Angelo **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**

2. ordine cronologico della richiesta: in caso di prestazioni egualmente rilevanti e indifferibili, si darà precedenza alle richieste cronologicamente anteriori.
3. in presenza di analoghe situazioni, verrà privilegiato il richiedente che abbia un'attestazione ISEE inferiore.

Art. 9 - Compartecipazione economica dell'utenza

La fruizione del servizio di Taxi sociale comporta il pagamento da parte dell'utente di una quota di compartecipazione alla spesa, determinata dalla Giunta comunale con propria deliberazione, a parziale copertura degli oneri di trasporto derivanti all'Amministrazione comunale dall'organizzazione dei servizi.

Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa che potrà essere definita dalla Giunta comunale utilizzando il criterio della tariffa fissa per diversa area territoriale di effettuazione del servizio ovvero il criterio della tariffa chilometrica.

Con la medesima modalità, la Giunta Comunale potrà definire l'indicatore ISEE del nucleo familiare al di sotto del quale prevedere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per il servizio e al di sopra del quale prevedere l'applicazione della tariffa piena di fruizione del trasporto, nonché eventuali ulteriori fasce del valore ISEE alle quali potranno corrispondere diverse tariffe di compartecipazione da parte dell'utenza.

Il richiedente provvederà ad effettuare il versamento dell'importo dovuto a titolo di compartecipazione a favore del Comune, salvo abbia diritto ad esenzione, consegnando, altresì, la ricevuta di avvenuto pagamento.

Le eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno a carico degli interessati.

Art. 10 - Norme di comportamento

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

- a. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti corretti e rispettosi, non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
- b. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date e orari del trasporto o di sospensione o rinuncia al servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre quarantotto ore prima della prenotazione, salvo eventi fortuiti o di forza maggiore; in caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio.
- c. al momento della istanza deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori. In mancanza di detta indicazione, qualora la presenza dell'accompagnatore venga richiesta dal presente regolamento, e tale soggetto non sia presente al momento dell'intervento, il trasporto non potrà essere effettuato.
- d. per casi specifici, il servizio sociale comunale può richiedere



Città di Monte Sant'Angelo **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**

l'accompagnamento obbligatorio dell'utente da parte di un familiare o altra persona.

e. le persone trasportate devono garantire la massima puntualità per evitare intralci o ritardi al regolare svolgimento del servizio.

Art. 11 - Sospensione del servizio

La sospensione del servizio avviene:

- a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti contestati in forma scritta all'utente;
- b. nel caso in cui venisse registrato il mancato pagamento della quota di compartecipazione.
- c. in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale o del Gestore di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con un preavviso di almeno 7 giorni.

Il servizio potrà essere altresì sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale o del Gestore (Rottura mezzo, improvvisa indisponibilità di personale...) da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili

I dati raccolti con la presentazione della domanda di accesso al servizio saranno trattati anche con mezzi informatici al solo fine di procedere alla loro registrazione, accoglimento o diniego, archiviazione, nel rispetto ed ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato.